

Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2018, n. 21-7915

**Proroga dei termini di validita' del Giudizio di compatibilita' ambientale di cui alla d.g.r. n. 64 - 1989 del 31.07.2015, inerente il progetto: "Cava di prestito di ghiaia e sabbia in localita' Cascina Grebbiana Grossa, nel Comune di Trinita' (CN), finalizzato alla realizzazione del completamento autostradale Asti-Cuneo (lotto II/6 Roddi - Diga Enel)".**

A relazione degli Assessori Valmaggia, De Santis:

Premesso che:

il progetto denominato "Cava di prestito di ghiaia e sabbia in località Cascina Grebbiana Grossa, nel Comune di Trinità (CN), finalizzato alla realizzazione del completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo (lotto II/6 Roddi – Diga Enel)" è stato sottoposto alla procedura di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), conclusasi con il giudizio positivo di compatibilità ambientale, espresso con Deliberazione della Giunta Regionale n. 64-1989 del 31.07.2015, pubblicata sul BU Regione Piemonte n. 36 in data 10 settembre 2015;

in data 5 settembre 2018, con nota prot. n. U/18/1780, la società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. con sede legale in Via XX Settembre, 98/E – 00187 Roma (RM), in qualità di soggetto avente titolo, ha presentato richiesta di proroga per 12 mesi dei termini di validità del provvedimento conclusivo della procedura di VIA, espresso con la sopra citata d.g.r. n. 64-1989 del 31.07.2015;

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all'art. 25, comma 5, dispone che: "il provvedimento di VIA (...) ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente";

con d.g.r. n. 55-2851 del 7 novembre 2011, sono state approvate le indicazioni procedurali inerenti i procedimenti di proroga dei provvedimenti finali della fase di valutazione della procedura di VIA di competenza regionale;

il responsabile del procedimento, a suo tempo individuato dal Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale per l'espletamento della procedura di VIA inerente il progetto in esame, ha conseguentemente convocato la riunione dell'Organo tecnico regionale, a seguito della quale i rappresentanti delle direzioni regionali interessate hanno preso in esame la richiesta di proroga e la documentazione inoltrata a corredo;

dalle risultanze e da tutti gli approfondimenti svolti dall'Organo tecnico regionale, si evidenzia che le condizioni ambientali al contorno dell'area interessata non risultano modificate rispetto a quanto esaminato e valutato nel progetto originario e non sono emersi elementi critici tali da rendere necessario un approfondimento con riferimento alle principali componenti ambientali.

Dato atto che:

il provvedimento di proroga presuppone una rivalutazione degli interessi che si contrappongono nel procedimento amministrativo, ma, per il suo carattere parziale e limitato, non richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori né esige la ripetizione di tutte le fasi procedurali che hanno condotto all'adozione dell'originario provvedimento;

con d.g.r. n. 64-1989 del 31.07.2015 è stato espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 inerente il progetto "Cava di prestito di ghiaia e sabbia in località Cascina Grebbiana Grossa, nel Comune di Trinità (CN), finalizzato alla realizzazione del completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo (lotto II/6 Roddi – Diga Enel)". La suddetta Deliberazione riporta che "il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni, decorrenti dalla

data del presente atto deliberativo”, la cui piena conoscenza da parte del proponente si è avuta con la pubblicazione della medesima sul BU n. 36, in data 10 settembre 2015. Ad oggi, la società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. non ha potuto dare avvio ai lavori a causa del prolungamento dell’istruttoria relativa al rilascio del provvedimento di finanziamento per il completamento dell’opera autostradale Asti-Cuneo. In relazione a quanto premesso, la società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. ha richiesto la proroga di un anno dei termini di validità del Giudizio di compatibilità ambientale di cui alla d.g.r. n. 64 – 1989 del 31.07.2015 auspicando che il Ministero delle Infrastrutture assuma decisioni sul procedimento per il completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo (lotto II/6 Roddi – Diga Enel);

le condizioni ambientali al contorno dell’area interessata non risultano modificate rispetto a quanto esaminato e valutato nel progetto originario;

tenuto conto delle motivazioni formulate dal proponente e sopra evidenziate, al fine di consentire l’inizio e la conclusione delle opere previste in un lasso di tempo maggiore rispetto a quello inizialmente preventivato, si ravvisano le condizioni per concedere la proroga richiesta del termine di validità del provvedimento di VIA espresso con d.g.r. n. 64 – 1989 del 31 luglio 2015.

Visto l’art. 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006;

vista la l.r. 40/1998;

vista la d.g.r. n. 55-2851 del 7 novembre 2011;

visto il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33;

visto il verbale della riunione dell'Organo Tecnico regionale, tenutasi il 16 ottobre 2018 presso il Settore regionale Polizia mineraria Cave e Miniere;

richiamati integralmente i contenuti della premessa;

richiamata integralmente la d.g.r. n. 64 – 1989 del 31 luglio 2015 e le prescrizioni ivi contenute;

attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della d.g.r. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del relatore, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

- di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, l’istanza di proroga per 12 mesi dei termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale, di cui alla d.g.r. n. 64 – 1989 del 31.07.2015, inerente il progetto: “Cava di prestito di ghiaia e sabbia in località Cascina Grebbiana Grossa, nel Comune di Trinità (CN), finalizzato alla realizzazione del completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo (lotto II/6 Roddi – Diga Enel)”, presentata dalla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., in data 5 settembre 2018;
- di prorogare, conseguentemente, al 10 settembre 2019 il termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale, di cui alla sopraccitata d.g.r. n. 64 – 1989 del 31.07.2015;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Copia della presente deliberazione sarà depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità competente nonché sarà comunicata l’avvenuta pubblicazione a tutti i soggetti interessati.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data

ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)